Civile Ord. Sez. 5 Num. 26892 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 15/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29020/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato

-ricorrente-

contro

Giorgi Emanuele, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Franco unitamente all'avvocato Giuseppe Ferrara

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2114/2016 depositata il 01/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA

1. Emanuele Giorgi ricorreva avverso l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, con il quale l'Agenzia delle entrate di Massa Carrara aveva accertato una maggiore Irpef derivante dalla tassazione di interessi percepiti per il tardivo pagamento di una prestazione professionale, che il contribuente riteneva sottratti alla base imponibile.

2. Le ragioni del contribuente trovavano consenso in entrambi i gradi di merito.

3. L'Agenzia delle entrate ricorreva, con unico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, ed il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato, con il quale riproponeva le censure dichiarate assorbite dai giudici di secondo grado.

4. Quindi, in prossimità dell'adunanza, entrambe le parti depositavano memorie, dando atto che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. 119/2018 e chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio e la cessata materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato, in via preliminare, che il difensore del controricorrente ha depositato memoria con allegata documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge n. 119/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136/2018.

2. La domanda è stata proposta entro il termine del 31.5.2019 e si riferisce all'avviso di accertamento impugnato.

3. L'art. 6 D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018, stabilisce, al comma 2, che: "… in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado…". Il successivo comma 4 dispone che: "Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva". Il comma 6, a sua volta, prevede che: "La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019". Ai sensi del comma 8, "Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato". Il comma 9 precisa poi che "Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Il successivo comma 12 dispone che "L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 …". Il comma 13 prevede, infine, che "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate."

4. Non risultando notificato al controricorrente il diniego di definizione entro il 31 luglio 2020, né depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, può essere dichiarata l'estinzione del procedimento.

Si rileva, inoltre, che il ricorrente ha depositato la quietanza che documenta il pagamento integrale della somma dovuta e che l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

6. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sia poiché trattasi di misura la cui natura eccezionale, in quanto latamente sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140), sia in quanto la parte ricorrente è l'Agenzia delle Entrate, esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/10/2026.

La Presidente

Roberta Crucitti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale